

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

| Testo vigente                                                                                                                                                                                   | Nuovo testo proposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 45</b><br><b>Il trasferimento</b>                                                                                                                                                       | <b>Art. 45</b><br><b>Il trasferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. | 1. INVARIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.                                                                                        | 2. INVARIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.                                               | 3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5. |
| 4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.                                                       | 4. INVARIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |